

**LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 09-07-  
2003  
REGIONE TOSCANA**

**Tutela sanitaria dello sport.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
TOSCANA  
N. 29  
del 18 luglio 2003

**Indice:**

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)  
[15](#) [16](#) [17](#) [18](#)

***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 2](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 2](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 2](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato*

*Il Presidente della Giunta promulga*

*la seguente legge:*

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ARTICOLO 2**

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
  - a) programmazione anche a carattere pluriennale;
  - b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
  - c) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'articolo 9;
  - d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
  - e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
  - f) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi degli ambulatori di **medicina dello sport** autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75.
  
2. Il Consiglio Sanitario Regionale svolge i compiti di organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive ai sensi

dell'articolo 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 22 del 2000 Art. 89](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 22 del 2000](#)



## **ARTICOLO 3**

(Funzioni delle aziende sanitarie)

1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:
  - a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;
  - b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;
  - c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;
  - d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;
  - e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.
  
2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:
  - a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;
  - b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;
  - c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;
  
3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

- a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;
- b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;
- c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Le prestazioni integrative sono:

- a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;
- b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;
- c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;
- d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;
- e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;
- f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella **medicina dello sport**;
- g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'articolo 9;
- h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di **medicina dello sport**.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 52 della l.r. 22/2000.

6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione di

rieducazione, di  
valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

7. Le aziende ospedaliere di cui all'articolo 10 della l.r.  
22/2000  
possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 4, commi 3 e  
4,  
secondo le modalità previste da apposite convenzioni da  
stipularsi con  
le aziende unità sanitarie locali

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 292 del 1963

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 376 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 22  
del 2000 Art. 10](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 22  
del 2000](#)



## **ARTICOLO 4**

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale TOSCANA Numero 62  
del 2003 Art. 1](#)

(Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non  
agonistica)

1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti  
sanitari  
prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità  
all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o  
l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato  
la  
richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto  
dalla  
Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto  
dall'articolo 6.
2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva  
agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle  
circostanze  
e con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18  
febbraio  
1983 dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto

ministeriale 4 marzo 1993.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.

4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la **medicina dello sport**. Sono competenti al rilascio della certificazione l'azienda unità sanitaria locale in cui è residente l'atleta oppure l'azienda unità sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva e le strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.

5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della **medicina dello sport**.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 94 del 1994](#)



## **ARTICOLO 5**

(Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità )

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28

febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.

2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.

3. Lo specialista in **medicina dello sport** che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1983, 28 febbraio 1983 e 4 marzo 1993.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive agonistiche.

5. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

6. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.

7. La certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

8. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti

quali prestazioni di natura medico legale.

9. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifichi la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all'interessato ed alla commissione regionale di appello, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine. Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da una struttura privata accreditata, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.

10. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.

11. L'azienda unità sanitaria locale, tramite l'articolazione organizzativa di **medicina dello sport**, effettua controlli sulla qualità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati dalle strutture ambulatoriali private accreditate, anche in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.



## **ARTICOLO 7**

(Adempimenti degli organizzatori)

1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

- a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;
- b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
- c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario.



d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.

2. Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizza manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.

3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in **medicina dello sport**, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana.



## ARTICOLO 9

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale TOSCANA Numero 62 del 2003 Art. 2](#)

(Commissione regionale d'appello)

1. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in **medicina dello sport** con

funzioni di  
Presidente;  
b) un medico specialista in medicina interna o disciplina  
equivalente;  
c) un medico specialista in cardiologia;  
d) un medico specialista in ortopedia;  
e) un medico specialista in medicina legale e delle  
assicurazioni.

2. La Giunta regionale, con regolamento esecutivo della  
presente  
legge, determina le modalità di funzionamento della  
commissione e le  
procedure per l'appello.

3. Ai membri della commissione è corrisposta una indennità,  
nella  
misura e secondo le modalità stabilite con delibera della  
Giunta  
regionale

4. La commissione può, in relazione ai singoli casi da  
esaminare,  
avvalersi della consulenza di medici in possesso della  
specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le  
strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre  
che il  
ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso  
centri  
accreditati preferibilmente pubblici.

5. La commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non  
idonei  
ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato,  
alla  
Federazione sportiva di appartenenza, alla società o  
organizzazione  
sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di  
medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto  
ricorso. La  
commissione provvede altresì alla registrazione della  
decisione nel  
libretto sanitario del ricorrente.



## **ARTICOLO 13**

(Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati)

1. Agli ambulatori di **medicina dello sport** si applicano le  
disposizioni stabilite dalla l.r. 8/1999. Gli ambulatori di  
**medicina  
dello sport** sono tenuti ad adeguarsi e a mantenere i  
requisiti

strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici ai sensi della l.r. 8/1999 e della presente legge.

2. Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva i requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di **medicina dello sport**.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 8 del 1999](#)



## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 15**

(Norme transitorie)

1. Gli ambulatori di **medicina dello sport** già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994, per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 8/1999. Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione adottata dal Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di **medicina dello sport**.

2. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla l.r. 8/1999 trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attività o dei locali di strutture già autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.

3. Gli ambulatori di **medicina dello sport** già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994, si adeguano ai requisiti generali e specifici di

cui all'articolo 13 a far data dalla pubblicazione sul BURT della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei requisiti

specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di **medicina dello sport**

nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e

impiantistici;

b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;

c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee

guida e regolamenti interni;

d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

4. Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione

entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite

il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale,

la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della l.r. 8/1999.

5. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini

indicati al comma 3, comporta la decadenza

dell'autorizzazione e la

conseguente chiusura dell'esercizio.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 94 del 1994](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 8 del 1999](#)



## **ARTICOLO 16**

(Attività certificativa)

1. Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore

della presente legge, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle

strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento.

2. Le aziende unità sanitarie locali, per il rilascio delle

certificazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di strutture

ambulatoriali private, con le quali stipulano specifici contratti e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Le strutture ambulatoriali private con le quali vengono stipulati i contratti di cui al comma 2, sono tenute a rispettare le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato. I contratti prevedono l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso di validità dello stesso che tenga conto del numero massimo di visite eseguibile da ciascun medico specialista in **medicina dello sport** presente nella struttura e sono comunque risolti alla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 1, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti con strutture ambulatoriali già autorizzate ai sensi della l.r. 94/1994. Decorso tale termine, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti esclusivamente con strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio di attività sanitaria nella disciplina di **medicina dello sport**, ai sensi della l.r. 8/1999 e della presente legge, o per le quali è in corso, presso il comune competente, il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 94 del 1994](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 8 del 1999](#)



**LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 22-12-  
2003  
REGIONE TOSCANA**

**Modifiche degli articoli 9 e 17 della  
legge regionale 9 luglio 2003, n. 35  
(Tutela sanitaria dello sport).**

presidente;

b) un medico specialista in medicina interna o disciplina  
equivalente;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle  
assicurazioni.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente  
che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza  
del componente effettivo.

3. Le modalità di funzionamento della Commissione e le  
procedure per l'appello sono determinate con regolamento di  
attuazione della presente legge.

4. Ai membri della Commissione è corrisposta una indennità,  
nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione  
della Giunta regionale.

5. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da  
esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso  
della specializzazione inerente al caso specifico, operanti  
presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può

disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 4.

6. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.”.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003 Art. 9](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003 Art. 17](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003 Art. 9](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003 Art. 4](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale TOSCANA Numero 35 del 2003](#)



[Profilo di visualizzazione](#)

---